



Pacchetto infrazioni di maggio: decisioni principali

Bruxelles, 14 maggio 2020

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per non aver rispettato gli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 70 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia di Covid-19 un'"emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale", classificandola come pandemia l'11 marzo 2020. La Commissione, pur avendo chiarito che continuerà ad avviare procedimenti di infrazione nei casi in cui lo riterrà necessario, ha anche riconosciuto che la pandemia di Covid-19 e le conseguenti misure di contrasto della stessa hanno messo a dura prova le amministrazioni nazionali. In alcuni casi, in particolare, la crisi può anche incidere sulla capacità delle amministrazioni degli Stati membri di garantire l'attuazione del diritto dell'UE. Alla luce di ciò, la Commissione ha recentemente informato gli Stati membri di aver prorogato i termini di risposta alle procedure di infrazione in corso, avviate dall'inizio di quest'anno. Oggi ha poi deciso di dare agli Stati membri la possibilità di rispondere entro 4 mesi, invece che entro gli ordinari 2 mesi, a ogni lettera di costituzione in mora e a ogni parere motivato compresi nel presente pacchetto infrazioni.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale del [MEMO/12/12](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui casi di infrazione](#).

1. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Vivian Loonela – Tel. +32 229 66712, Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Lettere di costituzione in mora

Pesca: la Commissione invia una lettera di costituzione in mora a MALTA in merito alla conformità alle norme in materia di tonno rosso

In data odierna la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a **Malta** in merito al mancato rispetto del regolamento sul controllo ([regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio](#)), del regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ([regolamento \(CE\) n. 1005/2008 del Consiglio](#)) e del regolamento relativo al tonno rosso ([regolamento \(UE\) 2016/1627](#)). Malta non ha inoltre rispettato le due raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) relative al tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ([18-02](#) e [17-07](#)). In particolare Malta non è riuscita a garantire la presenza di un sistema efficace di monitoraggio, controllo e ispezione negli allevamenti di tonno rosso. Nell'ambito di diverse missioni di audit e di verifica i funzionari della Commissione hanno individuato una serie di gravi carenze, tra cui la mancata autorizzazione all'accesso di alcuni ispettori dell'Unione alle acque soggette a giurisdizione maltese nell'ambito di un programma specifico di controllo e ispezione, indagini ritardate, un numero limitato di controlli casuali e la mancata imposizione di sanzioni ad alcuni operatori. La Commissione ritiene che Malta non abbia adottato le misure necessarie per affrontare le carenze descritte. Malta dispone ora di 4 mesi per affrontare le carenze riscontrate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Natura: la Commissione esorta la SVEZIA e la LETTONIA a garantire il rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione della natura

La Commissione invita la **Svezia** e la **Lettonia** a rispettare gli obblighi imposti dalle norme dell'UE per la conservazione degli habitat naturali e delle specie protette inclusi nella rete Natura 2000 (direttiva Habitat, [direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)). A norma della direttiva gli Stati membri hanno convenuto

di sviluppare una rete ecologica europea coerente, Natura 2000, proponendo alla Commissione siti adeguati di importanza comunitaria. La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciali previste dalla direttiva Uccelli (2009/147/CE). La rete Natura 2000 della Svezia è insufficiente sia per quanto riguarda i tipi di habitat e le specie di cui alla direttiva Habitat, sia per quanto riguarda gli uccelli e i siti di cui alla direttiva Uccelli: diversi siti non sono ancora stati designati, compresi i siti marini. Mentre la Lettonia ha designato tutti i 328 siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione, ha omesso, in maniera generale e persistente, di fissare obiettivi dettagliati di conservazione specifici per sito e di adottare misure che ne garantiscano l'efficace protezione e ripristino. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora ad entrambi i paesi, che dispongono ora di 4 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Natura: la Commissione invita la CROAZIA ad applicare correttamente le valutazioni d'impatto ambientale

La Commissione invita la **Croazia** a migliorare l'applicazione della direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE del Consiglio](#)) per quanto riguarda la valutazione d'impatto dei progetti di parchi eolici sui siti Natura 2000. La direttiva Habitat prevede che i progetti che potrebbero avere incidenze significative sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, possono essere autorizzati soltanto una volta accertato che non pregiudicheranno l'integrità del sito in causa. La Croazia ha sistematicamente omesso di applicare correttamente le direttive "Habitat" quando autorizza le modifiche dei progetti di parchi eolici lungo la costa. In particolare, le procedure di autorizzazione non garantiscono che vengano prese in considerazione tutte le incidenze sulle specie e sugli habitat protetti e sono eseguite senza prove sufficienti che i progetti non incideranno negativamente sull'integrità dei siti. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Croazia, che dispone di 4 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Accesso alla giustizia in materia ambientale: la Commissione invita la LITUANIA a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla giustizia

La Commissione esorta la **Lituania** a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla giustizia in modo che i cittadini e le organizzazioni non governative (ONG) possano rivolgersi ai tribunali per impugnare gli atti amministrativi che stabiliscono le quote per la caccia al lupo. L'UE e i suoi Stati membri sono parti della convenzione di Aarhus. La convenzione conferisce al pubblico il diritto di accesso alla giustizia in caso di inosservanza del diritto ambientale dell'UE. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme procedurali degli Stati membri relative ai ricorsi diretti a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'UE devono essere efficaci. Di conseguenza, considerando che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme settoriali, in data odierna la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Lituania, che dispone di 4 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Accesso alla giustizia in materia ambientale: la Commissione invita la BULGARIA e la POLONIA a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla giustizia per i cittadini e le organizzazioni ambientaliste in relazione ai piani per la qualità dell'aria

La Commissione esorta la **Bulgaria** e la **Polonia** a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla giustizia in relazione ai piani per la qualità dell'aria. Nessuno dei due paesi ha garantito che le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate dal superamento dei limiti di inquinamento atmosferico di cui alla [direttiva 2008/50/CE](#), relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, possano adire i tribunali nazionali. Attualmente le organizzazioni per la tutela ambientale e le persone fisiche o giuridiche di questi due Stati membri non sono autorizzate a contestare la coerenza di un piano per la qualità dell'aria e ad imporre alle autorità pubbliche di elaborare piani per la qualità dell'aria come prescritto dalla direttiva. Di conseguenza, considerato che la governance ambientale ha un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme settoriali, in data odierna la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a entrambi gli Stati membri, concedendo loro 4 mesi per porre rimedio ai problemi. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Accesso alle informazioni ambientali: la Commissione esorta la FRANCIA a migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali

La Commissione esorta la **Francia** a conformarsi alla [direttiva 2003/4](#) sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali. La direttiva mira a rafforzare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali e la diffusione di tali informazioni in modo da contribuire alla maggiore sensibilizzazione del pubblico alle questioni ambientali, a una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, al miglioramento dell'ambiente. A norma della direttiva il richiedente che reputa

che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta può chiedere ad un organo indipendente e imparziale di riesaminare il caso in modo celere. Tale procedura esiste in Francia, ma il termine di un mese concesso all'organismo indipendente per esprimere il suo parere è stato ripetutamente superato, raggiungendo una media di 4 mesi negli ultimi anni. In data odierna la Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Francia, che dispone ora di 4 mesi per porre rimedio alla situazione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Inquinamento: la Commissione invita la GERMANIA, l'AUSTRIA e la SLOVENIA a migliorare le norme in materia di inquinamento proveniente da attività industriali

La Commissione invita la **Germania**, l'**Austria** e la **Slovenia** a recepire correttamente nel diritto nazionale le norme dell'UE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. La direttiva relativa alle emissioni industriali ([direttiva 2010/75/UE](#)) stabilisce norme sulle attività che comprendono la prevenzione o la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e la prevenzione della produzione di rifiuti. La Germania non ha recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva: la partecipazione pubblica è limitata in alcuni casi e non sono state correttamente recepite le disposizioni che consentono alle autorità competenti di fissare, in casi specifici, valori limite di emissione meno severi. La Slovenia non ha recepito correttamente alcune disposizioni della direttiva: la condizione del livello equivalente di protezione ambientale nel suo complesso non è stata recepita correttamente e mancano le condizioni di autorizzazione specifiche all'impianto e derivanti da una valutazione individuale. Ne risulta un ambito di applicazione della direttiva più limitato del necessario. L'Austria non ha recepito correttamente un'ampia gamma di disposizioni tecniche, anche se la maggior parte dei problemi di recepimento non riguarda l'intero territorio austriaco, ma solo alcuni settori o alcuni *Länder*. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora a tutti e tre i paesi, che dispongono di 4 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Qualità dell'aria: la Commissione invita la LETTONIA a migliorare le norme nazionali sulla qualità dell'aria

La Commissione invita la **Lettonia** a conformare la propria legislazione nazionale alla [direttiva 2008/50/CE](#) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. La direttiva 2008/50/UE stabilisce norme sulla qualità dell'aria volte a migliorare la salute umana e la qualità ambientale e le modalità per la loro valutazione. Tra le altre carenze, la Lettonia non ha recepito correttamente l'obbligo di garantire che la distribuzione e il numero dei punti di campionamento relativi all'inquinamento da PM_{2,5} rispecchino adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. In data odierna la Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Lettonia, concedendole 4 mesi per porre rimedio alla situazione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Qualità dell'aria: la Commissione invita la ROMANIA a proteggere la popolazione dall'inquinamento atmosferico

La Commissione invita la **Romania** a conformarsi alle prescrizioni della [direttiva 2008/50/CE](#) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e quindi a misurare in modo affidabile l'inquinamento atmosferico, a informare il pubblico e a riferire in merito alla gravità dell'inquinamento. In particolare la Romania non ha rispettato i valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂) negli agglomerati di Bucarest, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca e Timişoara e non ha adottato misure adeguate per limitare il più possibile i periodi di superamento. La Commissione chiede inoltre chiarimenti in merito al corretto monitoraggio delle concentrazioni di biossido di azoto (NO₂) nell'agglomerato di Bucarest. Concentrazioni elevate di NO₂ rappresentano un rischio per la salute umana. In data odierna la Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Romania, concedendole 4 mesi per adottare le misure necessarie per rimediare alle carenze individuate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Qualità dell'aria: la Commissione esorta la FRANCIA, CIPRO e la LITUANIA a migliorare le proprie norme contro l'inquinamento atmosferico

La Commissione chiede alla **Francia** a **Cipro** e alla **Lituania** di recepire correttamente nei rispettivi ordinamenti nazionali tutte le prescrizioni della [direttiva \(UE\) 2016/2284](#) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC). La direttiva NEC contribuisce ad ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi per la salute umana e l'ambiente. In particolare la direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per gli Stati membri relativamente a 5 importanti inquinanti atmosferici: ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), biossido di zolfo (SO₂), ammoniaca (NH₃) e particolato fine (PM_{2,5}). Tutti questi inquinanti atmosferici hanno un notevole impatto negativo sulla

salute umana, in quanto sono causa di problemi respiratori, malattie cardiovascolari e cancro, oltre a provocare danni agli ecosistemi. Tra le altre carenze, la Francia e Cipro non hanno recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali l'obbligo sancito dalla direttiva di aggiornare almeno ogni 4 anni il proprio programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. La Lituania non ha recepito correttamente nel proprio ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva che consentono agli Stati membri di adeguare, a determinate condizioni, i rispettivi inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici al fine di valutare i progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento atmosferico nell'UE. In data odierna la Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora ai 3 paesi, che dispongono di 4 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose: la Commissione invita la GERMANIA, l'ESTONIA, la LETTONIA, la LITUANIA e l'AUSTRIA a migliorare le proprie norme nazionali

La Commissione europea esorta la **Germania**, l'**Estonia**, la **Lettonia**, la **Lituania** e l'**Austria** a conformare le rispettive legislazioni nazionali alla [direttiva 2012/18/UE](#) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva Seveso III). La direttiva si applica a oltre 12 000 impianti industriali in tutta l'Unione europea e stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti industriali rilevanti e a ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. La Germania non ha recepito correttamente la direttiva per quanto riguarda le disposizioni relative alla comunicazione di determinate informazioni, alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, alle informazioni al pubblico, ai diritti di partecipazione al processo decisionale, ai rapporti di sicurezza e ai piani d'emergenza. In particolare sono state recepite in maniera inadeguata, a livello nazionale e regionale, le disposizioni in materia di consultazione pubblica e partecipazione per quanto riguarda i nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti. L'Estonia non ha recepito correttamente gran parte delle disposizioni contenute nella direttiva, dalle definizioni ai termini per fornire informazioni. Le carenze individuate riguardano perlopiù l'assenza o la non chiarezza di determinate prescrizioni dell'ordinamento nazionale. La Lettonia non ha recepito correttamente la direttiva per quanto riguarda, tra l'altro, la classificazione degli stabilimenti (preesistenti o nuovi) e la consultazione pubblica e partecipazione. La Lituania non ha recepito correttamente le disposizioni della direttiva in materia di ispezioni straordinarie, importanti per verificare se gli impianti industriali rispettano pienamente i rispettivi obblighi. In particolare non sono state recepite correttamente nell'ordinamento nazionale le norme sull'obbligo di condividere informazioni sufficienti e dettagliate con gli altri Stati membri potenzialmente interessati in caso di incidenti. Tra le altre carenze, l'Austria non ha recepito correttamente la direttiva per quanto riguarda la consultazione pubblica e la partecipazione al processo decisionale. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora ai suddetti Stati membri, concedendo loro 4 mesi di tempo per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Acque reflue urbane: la Commissione esorta il BELGIO, la GRECIA e la SVEZIA a conformarsi alle norme dell'UE per il trattamento delle acque reflue urbane

La Commissione esorta il **Belgio**, la **Grecia** e la **Svezia** a garantire che le acque reflue urbane siano adeguatamente raccolte e trattate, come prescritto dalla [direttiva 91/271/CEE](#) relativa al trattamento delle acque reflue urbane. La direttiva protegge la qualità dell'acqua e la salute umana imponendo agli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflue urbane prima che vengano scaricate nell'ambiente. Per gli agglomerati di 2 000 o più persone, il trattamento richiede non solo l'eliminazione delle sostanze solide, ma anche la demolizione delle sostanze organiche mediante l'utilizzo di batteri. Dalle più recenti informazioni sulla conformità comunicate dal Belgio emerge che in 12 agglomerati non tutte le acque sono state trattate correttamente. Si chiede al Belgio di garantire la piena conformità alla direttiva. I dati forniti dalla Grecia indicano che in 289 agglomerati le acque reflue urbane non sono raccolte correttamente e, di conseguenza, non sono trattate in modo adeguato prima dello scarico. Otto di questi agglomerati scaricano le acque in aree sensibili. In Grecia si fa ampio uso anche di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (ad esempio fosse settiche), senza tuttavia soddisfare le prescrizioni per tali sistemi previste dalla direttiva. Nel corso delle indagini relative a un altro procedimento avviato nei confronti della Svezia per inosservanza della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, è emerso con chiarezza che la Svezia non ha recepito correttamente diverse norme della suddetta direttiva, anche per quanto riguarda la misurazione dei parametri di trattamento. La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora ai 3 paesi, che dispongono di 4 mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Valutazione d'impatto: la Commissione esorta la CECCHIA e CIPRO a correggere i rispettivi sistemi di valutazione dell'impatto ambientale

La Commissione esorta la **Cechia** e **Cipro** a conformare la loro legislazione nazionale alla direttiva sulla

valutazione dell'impatto ambientale (direttiva [2011/92/UE](#)), modificata nell'aprile 2014 dalla [direttiva 2014/52/UE](#). La direttiva garantisce che l'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati sia valutato prima dell'autorizzazione. Dal 2014 gli oneri amministrativi si sono ulteriormente ridotti e il livello di protezione dell'ambiente e di partecipazione pubblica è migliorato; al contempo sono diventate più solide, prevedibili e sostenibili le decisioni economiche in materia di investimenti pubblici e privati. La normativa nazionale della Cechia risulta carente in quanto non prescrive, tra l'altro, l'obbligo per l'autorità competente di tenere conto delle verifiche preliminari e delle valutazioni al momento dell'adozione della decisione di screening. Allo stato attuale non sussiste nemmeno l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le misure di mitigazione proposte dal committente al fine di evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente. Nel caso di Cipro, la legislazione nazionale non prescrive che siano fissate le modalità di consultazione del pubblico come previsto dalla direttiva, né obbliga le autorità nazionali competenti a garantire che siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Pertanto, considerato che la governance ambientale ha un ruolo chiave nel consentire il corretto funzionamento di diverse norme settoriali, la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora ai 2 Stati membri; essi dispongono ora di 4 mesi per porre rimedio ai problemi, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Rifiuti: la Commissione esorta la ROMANIA a dare esecuzione alla sentenza della Corte in merito alla mancata chiusura delle discariche illegali

La Commissione esorta la **Romania** a chiudere, impermeabilizzare e ripristinare ecologicamente 48 discariche illegali e a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 18 ottobre 2018. In forza della [direttiva quadro sui rifiuti](#), gli Stati membri sono tenuti a recuperare e smaltire i rifiuti in modo tale da non mettere in pericolo la salute umana e l'ambiente, vietando l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. La Romania era tenuta a chiudere e bonificare le discariche comunali e industriali non conformi alle norme entro il 16 luglio 2009. A causa della lentezza dei progressi, nel febbraio 2017 la Commissione ha deferito la questione alla Corte di giustizia dell'UE. La sentenza della Corte riguarda 68 discariche, di cui solo 20 sono state finora definitivamente chiuse. A gennaio 2020 la maggior parte dei lavori necessari per chiudere, impermeabilizzare e ripristinare le restanti 48 discariche non era ancora stata pianificata, approvata o avviata. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a seguito della sentenza della Corte. La Romania dispone di 4 mesi per porre rimedio alla situazione.

Pareri motivati

Acque reflue urbane: la Commissione esorta la BULGARIA, la CECCHIA, la FRANCIA e la POLONIA a conformarsi alle norme dell'UE per il trattamento delle acque reflue urbane

La Commissione esorta la **Bulgaria**, la **Cechia**, la **Francia** e la **Polonia** a garantire che le acque reflue urbane siano adeguatamente raccolte e trattate, come prescritto dalla [direttiva 91/271/CEE](#) relativa al trattamento delle acque reflue urbane. La direttiva protegge la qualità dell'acqua e la salute umana imponendo agli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflue urbane prima che vengano scaricate nell'ambiente. Per gli agglomerati di 2 000 o più persone, il trattamento richiede non solo l'eliminazione delle sostanze solide, ma anche la demolizione delle sostanze organiche mediante l'utilizzo di batteri. La Bulgaria non fornisce reti fognarie in 48 grandi agglomerati, in 69 grandi agglomerati non garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte a un trattamento appropriato e in 71 grandi agglomerati non garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie e scaricano in aree sensibili siano sottoposte a un trattamento più spinto. Tutti questi agglomerati avrebbero dovuto essere conformi entro il 31 dicembre 2010. Per quanto riguarda la Cechia, il caso riguarda l'assenza di reti fognarie in 425 agglomerati e l'incapacità di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte a un trattamento appropriato. Tali agglomerati avrebbero dovuto essere conformi entro il 31 dicembre 2010. Nonostante alcuni progressi conseguiti, non si prevede che la piena conformità venga raggiunta in tempi brevi. Nel caso della Francia, il mancato rispetto degli obblighi della direttiva è ancora rilevante poiché riguarda 169 agglomerati che scaricano in aree normali o sensibili. Nonostante alcuni progressi conseguiti, non si prevede che la piena conformità venga raggiunta in tempi brevi. In Polonia 1 183 agglomerati non sono dotati di reti fognarie per le acque reflue urbane, mentre in 1 282 agglomerati le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie non sono sottoposte a un trattamento appropriato prima dello scarico. Infine, la Polonia non ha provveduto affinché in 426 agglomerati le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie e scaricano in aree sensibili siano soggette a un trattamento più spinto. La Commissione invia pertanto pareri motivati a tutti e 4 i paesi, concedendo loro 4 mesi di tempo per porre rimedio alla situazione. In assenza di un intervento appropriato, la Commissione potrà decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Qualità dell'aria: la Commissione invita la SLOVENIA a proteggere la popolazione

dall'inquinamento atmosferico

La Commissione invita la **Slovenia** a conformarsi alle prescrizioni della [direttiva 2008/50/CE](#) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Il sistema nazionale dovrebbe misurare in modo affidabile l'inquinamento atmosferico, informarne il pubblico e riferire in merito alla gravità di tale inquinamento. Nello specifico, la Slovenia non ha garantito il rispetto dei valori limite per il particolato (PM10) a Celinsko Območje e non ha adottato misure appropriate per limitare il più possibile i periodi di superamento dei valori limite. Il particolato è costituito da una miscela di particelle solide e liquide sospese nell'aria, che incide sulla salute umana e può incidere allo stesso modo sugli animali. Incide anche sulla crescita delle piante e sui processi degli ecosistemi, riduce la visibilità e le rese agricole. La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Slovenia, concedendole 4 mesi di tempo per rimediare alle carenze individuate, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Acqua potabile: la Commissione esorta l'IRLANDA a garantire che le acque destinate al consumo umano siano pulite

La Commissione esorta l'**Irlanda** a prendere le misure necessarie per garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite e ad adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità di tali acque. L'Irlanda è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva sull'acqua potabile ([direttiva 98/83/CE](#)) per quanto riguarda i livelli di trihalometano (THM) nelle zone e nei sistemi di approvvigionamento dell'acqua potabile, esponendo quasi 300 000 abitanti a potenziali rischi per la salute. Livelli elevati di trihalometano sono stati collegati a malattie epatiche, renali e del sistema nervoso centrale, al rischio di cancro della vescica e del colon, nonché ad effetti sulla crescita e sulla vitalità fetali e a rischi di malformazioni fetali. Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, l'Irlanda non rispetta le norme dal dicembre 2003. La Commissione invia pertanto un parere motivato all'Irlanda, che ha 4 mesi di tempo per porre rimedio alla situazione. Nel caso in cui l'Irlanda non prendesse misure adeguate, la Commissione potrà decidere di deferirla alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Ana Crespo Parrondo – Tel. +32 229 81325)

Lettera di costituzione in mora

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas: la Commissione invita gli Stati membri ad attuare correttamente le norme dell'UE

In data odierna la Commissione ha deciso di inviare lettere di costituzione in mora a **tutti gli Stati membri dell'UE (escluso Cipro, data la deroga di cui gode)** e al **Regno Unito** a causa del mancato rispetto di alcune disposizioni del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas ([regolamento \(UE\) 2017/1938](#)), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica e l'applicazione del meccanismo di solidarietà. Il regolamento stabilisce i requisiti per prevenire e affrontare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas nell'UE. È fondamentale disporre di piani d'azione preventivi e piani di emergenza, nonché di chiari accordi di solidarietà tra gli Stati membri. La Commissione segue attentamente l'attuazione di tali obblighi a livello nazionale. Gli Stati membri interessati e il Regno Unito dispongono di 4 mesi per rispondere alla Commissione. Come indicato nell'accordo di recesso, il diritto dell'UE continua ad applicarsi integralmente nei confronti del Regno Unito per tutta la durata del periodo di transizione. Trascorsi i 4 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati.

3. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel. +32 229 62253; Guillaume Mercier - Tel. +32 229 80564; Katarzyna Kolanko - Tel. +32 229 6 34 44)

Lettera di costituzione in mora

Diritti dei cittadini: la Commissione avvia un procedimento di infrazione nei confronti del REGNO UNITO per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di libera circolazione

In data odierna la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti del **Regno Unito** per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari. La legislazione nazionale del Regno Unito limita il bacino dei beneficiari della normativa dell'UE sulla libera circolazione nel Regno Unito e le possibilità, per i cittadini dell'UE e i loro familiari, di impugnare le decisioni che limitano il diritto alla libera circolazione. La Commissione ritiene che il

Regno Unito abbia in tal modo violato la [direttiva sulla libera circolazione 2004/38/CE](#) e le norme dell'UE sulla libertà di circolazione dei cittadini dell'UE ([articolo 21 TFUE](#)), sulla libertà di circolazione dei lavoratori ([articolo 45 TFUE](#)) e sulla libertà di stabilimento ([articolo 49 TFUE](#)) Durante il periodo di transizione la normativa dell'UE sulla libera circolazione delle persone continua ad applicarsi nel Regno Unito come se questo fosse ancora uno Stato membro dell'UE. Inoltre, come stabilito nell'accordo di recesso, i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito una volta terminato il periodo di transizione saranno basati sui diritti di cui godono attualmente nel Regno Unito in virtù delle norme dell'UE. Le carenze nell'attuazione e nel recepimento, da parte del Regno Unito, della normativa dell'UE sulla libera circolazione rischiano pertanto di incidere sull'attuazione dei diritti dei cittadini in forza dell'accordo di recesso dopo il termine del periodo di transizione. Per questi motivi la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora al Regno Unito quale prima fase di una procedura di infrazione. Il Regno Unito dispone ora di 4 mesi per adottare le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità del Regno Unito.

Pareri motivati

Diritti procedurali per i minori: la Commissione chiede a CIPRO e alla GRECIA di conformarsi alle norme dell'UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Cipro** e alla **Grecia** per non aver comunicato le misure adottate per attuare la [direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali](#) (direttiva (UE) 2016/800). I minori coinvolti in procedimenti penali sono particolarmente vulnerabili data la loro giovane età. Hanno difficoltà a capire a quali conseguenze vanno incontro e non sempre comprendono la legge e i diritti di cui godono. La direttiva conferisce ai minori indagati o imputati nei procedimenti penali diritti specifici in tutte le fasi del procedimento penale fino alla condanna definitiva. Tale direttiva è una delle 6 direttive sui diritti procedurali. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro l'11 giugno 2019. Nel luglio 2019 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a Cipro e alla Grecia per non aver recepito le norme dell'UE nella legislazione nazionale. A seguito dei pareri motivati odierni, Cipro e la Grecia dispongono di 4 mesi per rispondere e adottare misure adeguate. Il mancato adempimento delle norme dell'UE può condurre al deferimento dei casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Diritti procedurali: la Commissione invita la GRECIA a conformarsi alle norme dell'UE sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Grecia** per non aver comunicato le misure nazionali adottate per attuare la [direttiva sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato](#) (direttiva (UE) 2016/1919). Il patrocinio a spese dello Stato è fondamentale per garantire che il diritto di avvalersi di un difensore sia un diritto effettivo. La direttiva prevede il diritto al patrocinio a spese dello Stato in particolare nelle fasi iniziali del procedimento penale, al più tardi prima dell'interrogatorio da parte della polizia, e pertanto in una fase in cui gli indagati e gli imputati sono particolarmente vulnerabili. Nell'ambito del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, il diritto al patrocinio a spese dello Stato si applica sia negli Stati membri che lo attuano, sia nello Stato membro in cui è stato emesso. Tale direttiva è una delle [sei direttive sui diritti procedurali](#). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 5 maggio 2019. Poiché le autorità greche non hanno rispettato il termine iniziale, la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione tramite l'invio di una lettera di costituzione in mora nel luglio 2019. La Grecia dispone ora di 4 mesi per rispondere al parere motivato e adottare misure adeguate. Se non si conformerà al diritto dell'UE, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Abusi di mercato: la Commissione chiede all'AUSTRIA e alla FRANCIA di attuare il diritto dell'UE sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'**Austria** e alla **Francia** per non aver ottemperato pienamente alle norme dell'UE in materia di sanzioni penali in caso di abusi di mercato ([direttiva 2014/57/UE](#)). La direttiva, in combinazione con il [regolamento sugli abusi di mercato](#), garantisce l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilità dei mercati finanziari europei e contribuisce al completamento dell'[Unione dei mercati dei capitali](#). Ai sensi della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire che l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, compresa la manipolazione degli indici di riferimento (*benchmark*), costituiscono reati punibili con sanzioni effettive e coerenti. Le leggi nei due suddetti paesi non sono sufficienti in termini di portata dei reati nel settore degli abusi di mercato e relative sanzioni. La Commissione ha avviato le procedure di infrazione tramite l'invio di una lettera di

costituzione in mora all'Austria e alla Francia nel luglio 2019. A seguito dei pareri motivati odierni, gli Stati membri interessati dispongono di 4 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Protezione dei dati: la Commissione esorta la GERMANIA e la SLOVENIA a completare il recepimento della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Germania** e alla **Slovenia** per non aver recepito pienamente la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie ([direttiva \(UE\) 2016/680](#)). La direttiva tutela il diritto fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati ogni volta che i dati personali sono utilizzati dalle autorità di contrasto penali nell'ambito di attività di contrasto. Questa normativa dell'UE garantisce che i dati personali di vittime, testimoni e indagati siano debitamente protetti. L'introduzione di simili norme di protezione dei dati in tutta l'UE agevola lo scambio dei dati personali ai fini della cooperazione transfrontaliera nella lotta alla criminalità e al terrorismo. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 6 maggio 2018. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Germania il 25 luglio 2019. A oggi la Germania non ha ancora notificato alla Commissione le misure di recepimento relative a 5 dei suoi 16 *Länder*. Nel caso della Slovenia, a seguito del parere motivato della Commissione del 24 gennaio 2019, quest'ultima ha deciso di inviare un ulteriore parere motivato a detto paese per esortarlo a completare il recepimento della direttiva. La Germania e la Slovenia dispongono di 4 mesi per rispondere e adottare misure adeguate, trascorsi i quali entrambi i casi potranno essere deferiti alla Corte di giustizia dell'UE.

Archiviazioni

Lotta contro le frodi: la Commissione archivia le procedure di infrazione nei confronti di quattro Stati membri in quanto hanno notificato il pieno recepimento delle norme dell'UE in materia di lotta contro la frode ai danni del bilancio dell'Unione mediante il diritto penale.

La Commissione ha deciso in data odierna di chiudere il procedimento di infrazione nei confronti di **Estonia, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi** in seguito al pieno recepimento della direttiva (UE) 2017/1371. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la [direttiva \(UE\) 2017/1371](#) sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF") nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 6 luglio 2019. Tali norme aumentano il livello di protezione del bilancio dell'UE armonizzando le definizioni, le sanzioni e i termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Oltre a essere uno strumento fondamentale per l'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri per quanto concerne i reati commessi a danno del bilancio dell'Unione, la direttiva getta altresì le basi per la futura [Procura europea \(EPPO\)](#), che sarà incaricata di condurre le indagini, i procedimenti penali e le azioni di contrasto in relazione a tali reati. La Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Estonia, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi tramite l'invio di una lettera di costituzione in mora, datata 19 settembre 2019, per omessa comunicazione.

Protezione dei dati: la Commissione archivia due procedure di infrazione nei confronti dell'Austria dopo che questa ha recepito le norme dell'UE in materia di violazioni della precedente direttiva sulla protezione dei dati*

In data odierna la Commissione ha deciso di archiviare due procedure di infrazione nei confronti dell'**Austria** riguardanti la precedente direttiva sulla protezione dei dati (direttiva (CE) 1995/46), la quale è stata sostituita dal [regolamento generale sulla protezione dei dati \(UE\) 2016/679](#) (RGPD). I casi erano rimasti aperti in quanto le questioni, che riguardavano diverse limitazioni dei diritti degli interessati dovute alla legge austriaca sulla protezione dei dati del 2000 e ad alcune norme settoriali austriache, erano ancora pertinenti per l'attuazione dell'RGPD. L'RGPD disciplina il trattamento di dati personali da parte di un individuo, un'impresa o un'organizzazione e della maggior parte delle autorità pubbliche nell'UE. Con l'entrata in vigore dell'RGPD esiste ora un unico insieme di norme sulla protezione dei dati per la maggior parte delle autorità pubbliche e per tutti gli operatori del settore privato che operano nell'UE, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti. Gli Stati membri erano tenuti a completare questo insieme di norme entro il 25 maggio 2018. La Commissione ritiene che le nuove disposizioni austriache in materia di protezione dei dati, che attuano l'RGPD, abbiano risolto le problematiche al centro delle procedure di infrazione. La Commissione ha pertanto deciso di archiviare i casi.

**[aggiornato il 15.5.2020 alle 13:10]*

4. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300)

Parere motivato

Qualifiche professionali: la Commissione invita il BELGIO e la SPAGNA a conformarsi alle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato al **Belgio** e alla **Spagna** per non conformità della loro legislazione e prassi nazionale alla direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ([2005/36/CE](#)). Le norme dell'UE agevolano il riconoscimento delle qualifiche professionali nei paesi dell'Unione di modo che sia più facile per i professionisti prestare i propri servizi in tutta Europa, garantendo nel contempo ai consumatori e ai cittadini un livello elevato di protezione. Il parere motivato inviato al Belgio riguarda, tra l'altro, una serie di questioni legate alla non conformità alle norme dell'UE in materia di libera prestazione di servizi (p. es. servizi di investigazione e servizi speciali di sicurezza), libertà di stabilimento (p. es. per istruttori di guida stabiliti in altri Stati membri), riconoscimento di qualifiche professionali sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati e riconoscimento dei tirocini professionali. Il parere motivato inviato alla Spagna riguarda la non conformità alle norme dell'UE in materia di libertà di stabilimento, alla procedura per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e alle norme sulla conoscenza delle lingue. Sono state inoltre individuate diverse problematiche di non conformità legate alla professione di traduttore/interprete giurato. Il Belgio e la Spagna dispongono ora di 1 mese per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il Belgio e la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE.

Lettere di costituzione in mora

Libera circolazione delle merci e libertà di stabilimento: la Commissione invita la BULGARIA a eliminare le misure discriminatorie che impongono ai dettaglianti di privilegiare prodotti alimentari nazionali.

La Commissione invia in data odierna una lettera di costituzione in mora alla **Bulgaria** in merito a misure discriminatorie che impongono ai dettaglianti di privilegiare prodotti alimentari nazionali. Secondo il diritto bulgaro i dettaglianti sono tenuti a prevedere uno spazio di esposizione e vendita distinto per i prodotti alimentari nazionali, tra cui latte, pesce, carni e uova fresche, miele, prodotti ortofrutticoli, e ad acquistare il 90 % del latte e dei prodotti lattiero-caseari da produttori nazionali. Tali obblighi limitano la libera circolazione delle merci, sancita dall'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)), in quanto creano condizioni di commercializzazione più vantaggiose e competitive per i prodotti alimentari nazionali, discriminando prodotti analoghi importati. Il diritto bulgaro limita inoltre la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE, in quanto limita i dettaglianti nella loro libertà di decidere in merito alla gamma dei prodotti in assortimento, alla disposizione della superficie di vendita e alla catena di approvvigionamento. Tali limitazioni possono essere giustificate unicamente da motivi imperativi di interesse generale, come la sanità pubblica, e devono essere idonee e necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Viste le circostanze eccezionali dovute alla situazione sanitaria legata al coronavirus e all'indebolimento delle economie dell'UE, è indispensabile preservare la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento. Ostacoli ingiustificati possono minare i nostri sforzi collettivi per assicurare la circolazione libera ed efficiente delle merci in tutta l'UE e la nostra capacità di lottare contro questa crisi senza precedenti in uno spirito di solidarietà europea. La Bulgaria dispone pertanto di 1 mese per rispondere alle preoccupazioni formulate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di inviare alla Bulgaria un parere motivato.

5. Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. + 32 229 53156; Laura Berard – Tel. + 32 229 55721; Ciara Bottomley – Tel. +32 229 699)

Parere motivato e lettera di costituzione in mora

Unione della sicurezza: la Commissione invita il BELGIO e la GRECIA a recepire e attuare pienamente le norme dell'UE sui fornitori di servizi forensi

La Commissione europea ha deciso di inviare in data odierna una lettera di costituzione in mora al **Belgio** e un parere motivato alla **Grecia** per l'omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione della decisione quadro sull'accREDITAMENTO dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio ([decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio](#)). Tali norme dell'UE consentono un più intenso scambio delle informazioni forensi e assicurano che le autorità di contrasto di uno Stato

membro riconoscano i risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi forensi accreditati in altri Stati membri, a beneficio dell'efficacia del loro lavoro. Gli Stati membri avevano convenuto di recepire tali norme e di comunicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 maggio 2016. Il Belgio e la Grecia dispongono ora di 4 mesi per notificare alla Commissione le misure adottate per garantire la piena attuazione della decisione quadro, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato al Belgio e di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell'UE.

6. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 2 298 65 00, Aikaterini Apostola Tel. +32 2 298 76 24)

Lettere di costituzione in mora

Lotta contro il riciclaggio: la Commissione esorta 8 STATI MEMBRI e il REGNO UNITO a recepire pienamente la quinta direttiva antiriciclaggio

In data odierna la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a **Belgio, Cechia, Estonia, Irlanda, Grecia, Lussemburgo, Austria, Polonia e Regno Unito** a motivo del recepimento solo parziale della [quinta direttiva antiriciclaggio](#). Precedentemente la Commissione aveva inviato lettere di costituzione in mora anche a Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna, in quanto questi Stati membri non avevano comunicato alcuna misura di recepimento. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza in Europa. Alcuni scandali recenti legati a casi di riciclaggio hanno evidenziato la necessità di norme più severe a livello dell'UE. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull'insieme dell'UE. Per tali motivi le norme dell'UE dovrebbero essere attuate, e la loro attuazione controllata, in modo efficiente al fine di combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. Il 7 maggio la Commissione [ha pubblicato un piano d'azione in sei punti](#) volto a rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tutti gli Stati membri erano tenuti ad attuare le norme della quinta direttiva antiriciclaggio entro il 10 gennaio 2020. La Commissione si rammarica del fatto che gli Stati membri in questione non abbiano recepito tempestivamente la direttiva e li esorta a provvedere con urgenza, tenendo presente l'importanza di tali norme per l'interesse collettivo dell'UE. In assenza di una risposta soddisfacente da parte degli Stati membri entro 4 mesi la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati.

Lotta contro il riciclaggio: la Commissione esorta l'ESTONIA a modificare il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio

In data odierna la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'**Estonia** in ragione di un non corretto recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio ([4AMLD](#)). Il 14 gennaio 2019 l'Estonia ha comunicato di aver completato il recepimento della direttiva. Tuttavia, la Commissione ha concluso che l'Estonia non ha recepito correttamente la direttiva nel diritto nazionale in relazione ad alcuni importanti aspetti legati al trattamento delle persone politicamente esposte (PEP), ai titolari effettivi, all'esecuzione delle valutazioni del rischio e dei sistemi di gestione del rischio e ai diritti di accesso delle Unità di informazione finanziaria (FIU) all'informazione. La lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza in Europa. Alcuni scandali recenti legati a casi di riciclaggio hanno evidenziato la necessità di norme più severe a livello dell'UE. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull'insieme dell'UE. Per tali motivi le norme dell'UE dovrebbero essere attuate, e la loro attuazione controllata, in modo efficiente al fine di combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. Il 7 maggio la Commissione [ha pubblicato un piano d'azione in sei punti](#) volto a rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. È la prima volta finora che a uno Stato membro sono state comunicate formalmente osservazioni sulla conformità del recepimento della 4AMLD. Ciò rientra nell'approfondita analisi della Commissione sul livello di completezza e di correttezza con cui gli Stati membri hanno recepito la 4AMLD. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dell'Estonia entro 4 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Servizi finanziari: la Commissione chiede alla SPAGNA di applicare correttamente il regolamento SEPA per i pagamenti delle imposte

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Spagna** sulla base del fatto che la legislazione fiscale spagnola impedisce ai singoli di pagare le tasse mediante addebito diretto se il loro conto bancario si trova presso una banca al di fuori della Spagna. Ad oggi, il diritto spagnolo stabilisce che il prestatore di servizi di pagamento di un singolo, cioè la banca, deve essere autorizzato dalle autorità fiscali spagnole come "entità che collabora", il che, nella pratica, è molto difficile o macchinoso da stabilire per prestatori di servizi di pagamento stranieri. Di conseguenza queste norme di fatto impediscono l'uso di conti bancari UE detenuti al di fuori della Spagna. Ciò è

contrario alle disposizioni del regolamento SEPA ([regolamento \(UE\) N. 260/2012](#)). Il regolamento stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, che sono alla base del funzionamento del mercato unico in relazione al trattamento delle operazioni di pagamento in euro. La Spagna dispone ora di 4 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

TBI intra-UE: la Commissione esorta la FINLANDIA e il REGNO UNITO a porre fine ai trattati bilaterali in materia di investimenti con altri Stati membri dell'UE

In data odierna la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora alla **Finlandia** e al **Regno Unito** per la mancata efficace eliminazione dai loro ordinamenti giuridici dei trattati bilaterali in materia di investimenti (TBI) intra-UE. La posizione consolidata della Commissione è che i TBI tra Stati membri dell'UE si sovrappongono al diritto dell'Unione e sono in conflitto con esso perché operano tra investitori dell'UE una discriminazione basata sulla nazionalità. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Achmea ([C-284/16](#)), nelle loro dichiarazioni del 15 e 16 gennaio 2019 tutti gli Stati membri si sono impegnati a porre fine ai loro TBI intra-UE in modo coordinato mediante un trattato plurilaterale o, se reciprocamente ritenuto più rapido, in modo bilaterale. La Commissione si rammarica del fatto che il Regno Unito e la Finlandia non abbiano firmato il trattato plurilaterale insieme ad altri Stati membri e che non abbiano avviato alcuna discussione con gli Stati membri interessati per porre fine bilateralmente ai loro TBI intra-UE. La Commissione esorta il Regno Unito e la Finlandia ad adottare tutte le disposizioni necessarie per eliminare con urgenza i TBI intra-UE dai propri ordinamenti giuridici, in considerazione dell'incompatibilità di tali trattati con il diritto dell'Unione. In assenza di una risposta soddisfacente entro 4 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati. A norma dell'accordo di recesso, il diritto dell'UE continua ad applicarsi integralmente nei confronti del Regno Unito per tutta la durata del periodo di transizione.

Servizi finanziari: la Commissione invita CIPRO ad applicare pienamente le norme dell'UE in materia di pubblicità dei bilanci, delle relazioni sulla gestione e delle relazioni di revisione da parte delle società di capitali

In data odierna, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a **Cipro** sulla base del fatto che la legislazione cipriota non è conforme alle norme dell'UE in materia di pubblicità dei bilanci, delle relazioni sulla gestione e delle relazioni di revisione da parte delle società di capitali ([direttiva 2013/34/UE](#) "direttiva contabile", in combinato disposto con la [direttiva \(UE\) 2017/1132](#) "direttiva sul diritto societario"). Ai sensi del diritto dell'Unione, la pubblicità dei documenti contabili delle società di capitali deve avvenire entro un termine ragionevole, non superiore a 12 mesi dalla fine del loro esercizio finanziario. La Commissione ha stabilito che il diritto cipriota potrebbe comportare la pubblicazione oltre tale periodo. Inoltre, sulla base di scambi con le autorità cipriote e di altre indagini, risulta che i documenti contabili di diverse imprese di investimento cipriote non sono ancora accessibili al pubblico attraverso il registro delle imprese cipriote (*Department of the Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism*) per esercizi finanziari terminati più di 12 mesi fa. Cipro dispone ora di 4 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Norme prudenziali per le imprese di assicurazione: la Commissione chiede alla POLONIA di recepire correttamente le norme di Solvibilità II

La Commissione ha inviato in data odierna un parere motivato alla **Polonia** per il non corretto recepimento della [direttiva Solvibilità II](#). Le norme di Solvibilità II rivestono un'importanza fondamentale per la tutela dei contraenti di polizze assicurative e per il funzionamento del mercato unico dei prodotti assicurativi. Il non corretto recepimento in uno Stato membro può ripercuotersi sull'insieme dell'UE. Il mercato unico dei prodotti assicurativi richiede che le autorità di vigilanza degli Stati membri scambino informazioni tra loro e coordinino le loro decisioni. In particolare, qualora - in assenza di una decisione della Commissione sull'equivalenza - le autorità nazionali di vigilanza decidano sull'equivalenza dei regimi dei paesi terzi per la vigilanza di gruppi assicurativi, le decisioni adottate da altri Stati membri in relazione agli stessi paesi terzi non dovrebbero essere in contraddizione con le prime. Tuttavia la Commissione ritiene che la Polonia non abbia provveduto a garantire che le decisioni dell'autorità di vigilanza polacca siano coerenti con quelle delle autorità di altri Stati membri. La Commissione si rammarica del fatto che la Polonia non abbia recepito pienamente la direttiva Solvibilità II e la esorta a provvedere con urgenza, tenendo presente l'importanza di tali norme per l'interesse collettivo dell'UE. In mancanza di una risposta soddisfacente entro 4 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Servizi finanziari: la Commissione chiede alla GRECIA e alla POLONIA di attuare

correttamente il regolamento SEPA per gli utilizzatori dei servizi di pagamento

In data odierna la Commissione europea ha chiesto alla **Grecia** e alla **Polonia** di porre in essere un'autorità competente che si occupi delle violazioni del regolamento SEPA ([regolamento \(UE\) n. 260/2012](#)) da parte degli utilizzatori dei servizi di pagamento (che non sono i consumatori). Il regolamento stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, che sono alla base del funzionamento del mercato unico in relazione al trattamento delle operazioni di pagamento in euro. Ad oggi, la Grecia e la Polonia non hanno posto in essere una tale autorità competente in grado di trattare le singole denunce nei confronti di utilizzatori dei servizi di pagamento, quali imprese di servizi pubblici o autorità pubbliche, per mancato rispetto del regolamento SEPA. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato sia alla Grecia sia alla Polonia. In mancanza di una risposta soddisfacente entro 4 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

7. Fiscalità e Unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 2 298 65 00, Nerea Artamendi Erro – Tel. +32 2 299 09 64)

Lettere di costituzione in mora

Fiscalità: la Commissione chiede al LUSSEMBURGO e al PORTOGALLO di modificare la legislazione che recepisce la direttiva anti-elusione

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora al **Lussemburgo** e al **Portogallo** chiedendo a tali paesi di recepire correttamente la norma relativa ai limiti sugli interessi prevista dalla direttiva anti-elusione (articolo 4 della [direttiva \(UE\) 2016/1164 del Consiglio](#)). Entrambi gli Stati membri si avvalgono della possibilità di esentare le imprese finanziarie dalle norme relative ai limiti sugli interessi previste dalla direttiva anti-elusione. I rispettivi atti legislativi nazionali tuttavia vanno al di là delle esenzioni consentite e prevedono una deducibilità illimitata degli interessi ai fini dell'imposta sulle società, inclusi i soggetti per la cartolarizzazione, che non sono considerati "imprese finanziarie" ai sensi della direttiva anti-elusione. Se il Lussemburgo e il Portogallo non si attiveranno entro i prossimi 4 mesi, la Commissione potrà inviare pareri motivati alle autorità lussemburghesi e portoghesi.

Fiscalità: la Commissione chiede alla DANIMARCA di modificare le proprie norme in materia di imposizione dei dividendi versati ad organismi di beneficenza

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **DANIMARCA** chiedendo a tale paese di modificare la propria legislazione in materia di imposizione dei dividendi versati ad organismi di beneficenza. Ai sensi del diritto fiscale danese, i dividendi versati ad organismi di beneficenza nazionali sono esenti da imposta, mentre i dividendi versati ad organismi di beneficenza stabiliti in altri Stati membri dell'UE o del SEE sono tassati con un'aliquota del 22%, o con un'aliquota ridotta del 15%, se l'autorità competente dello Stato in cui l'organismo di beneficenza ha il proprio domicilio scambia informazioni con le autorità danesi. Tale differenza di trattamento tra le distribuzioni di dividendi nazionali e transfrontalieri costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali garantita dall'articolo [63 TFUE](#) e dall'articolo [40 dell'accordo SEE](#). Se la Danimarca non si attiverà entro i prossimi 4 mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità danesi.

Fiscalità: la Commissione chiede al LUSSEMBURGO di modificare le norme fiscali discriminatorie riguardanti le società di cartolarizzazione

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora al **Lussemburgo** contestando a tale paese una tassazione più elevata delle società di cartolarizzazione con operazioni imponibili in Lussemburgo la cui sede statutaria si trova in un altro Stato membro dell'UE o del SEE. La Commissione ritiene che la legislazione in questione non sia compatibile con la libertà di stabilimento del TFUE e del SEE (articoli [49 TFUE](#) e [31 SEE](#)). Se il Lussemburgo non si attiverà entro i prossimi 4 mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità lussemburghesi (numero del procedimento 2020/4015).

Fiscalità: la Commissione adotta ulteriori misure nei confronti del REGNO UNITO per il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di carburante marcato

La Commissione ha deciso in data odierna, ai sensi dell'[articolo 260 TFUE](#), di inviare una lettera di costituzione in mora al **Regno Unito** per non aver correttamente applicato né le norme sulla marcatura fiscale sui carburanti né la sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2018 (Commissione/Regno Unito, C-503/17) in cui la Corte ha constatato che il Regno Unito, autorizzando l'uso di carburante marcato ai fini della navigazione privata da diporto, anche quando tale carburante non è oggetto di alcuna esenzione o riduzione dell'accisa, è venuto meno agli obblighi ad esso

incombenti in forza della [direttiva 95/60/CE del Consiglio](#), del 27 novembre 1995. Il Regno Unito dispone di 4 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia dell'UE, proponendo le sanzioni pecuniarie da imporre.

Pareri motivati

Fiscalità: la Commissione esorta la ROMANIA ad adottare le misure necessarie per lo sviluppo di un nuovo sistema informatico per il monitoraggio della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare alla **Romania** un parere motivato per aver omesso di finanziare e sviluppare - secondo il calendario concordato - un sistema informatico per il monitoraggio della circolazione nell'UE dei prodotti sottoposti ad accisa (alcol, tabacco e prodotti energetici). Le norme dell'UE (principalmente la [direttiva 2008/118/CE del Consiglio](#)) consentono la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di pagamento differito delle accise a condizione che i documenti elettronici siano debitamente trattati negli Stati membri di spedizione e di arrivo. Il sistema informatico consente inoltre agli Stati membri di comunicare informazioni sugli operatori autorizzati a procedere a tali spostamenti e di cooperare tra loro al fine di combattere le frodi. La Romania sta già utilizzando una versione obsoleta del sistema informatico e non ha adottato le misure necessarie per l'uso della nuova versione. Il fatto che la Romania non sia intervenuta in tempo potrebbe avere gravi conseguenze sul mercato interno, dato che normalmente i prodotti sottoposti ad accisa sarebbero ammessi a circolare in entrata o in uscita dalla Romania unicamente ad accisa assoluta. Potrebbe inoltre derivarne un danno per tutti gli altri Stati membri che devono inviare informazioni amministrative alla Romania o ricevere informazioni da tale Stato. Se la Romania non si attiverà entro i prossimi 4 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Fiscalità: la Commissione chiede alla FINLANDIA di allineare al diritto dell'UE le proprie norme in materia di deducibilità fiscale dei contributi di gruppo

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare alla **Finlandia** un parere motivato in merito alla sua legislazione che prevede la deducibilità dei contributi di gruppo tra società affiliate solo se la società beneficiaria del contributo risiede in Finlandia. Tali contributi di gruppo versati a società affiliate in altri Stati UE/SEE non sono deducibili nemmeno qualora questi coprano le perdite definitive sostenute dalle suddette società affiliate. L'assenza di deducibilità in tali situazioni costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento (articolo [49 TFUE](#) e articolo [31 dell'accordo SEE](#)) Se la Finlandia non fornirà una proposta concreta al fine di porre rimedio alla violazione entro i prossimi 4 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Fiscalità: la Commissione deferisce i PAESI BASSI alla Corte contestando la tassazione dei trasferimenti di capitale pensionistico verso altri Stati membri, ma non dei trasferimenti interni

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire i **Paesi Bassi** alla Corte di giustizia contestando la tassazione dei trasferimenti di capitale pensionistico effettuati dai lavoratori mobili. Il diritto dell'UE prevede che i lavoratori mobili possano lavorare in Stati membri che consentono l'erogazione integrale o parziale delle pensioni sotto forma di importo una tantum. 12 Stati membri consentono l'erogazione di pensioni sotto forma di importo una tantum: Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Slovacchia, Spagna e Ungheria. Il fatto di tassare i trasferimenti di capitale pensionistico verso tali Stati membri ma non i trasferimenti nazionali costituisce un grave ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali ([articoli 45, 56 e 63 TFUE](#)). La legislazione dei Paesi Bassi in questione costituisce una limitazione della libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE), della libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE) e della libera circolazione dei capitali (articolo 63 TFUE). Il 21 novembre 2012 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora, seguita da [un parere motivato il 19 luglio 2018](#). Poiché i Paesi Bassi non hanno ancora ottemperato, la Commissione deferisce ora la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680, Stephan Meder – Tel. +32 229 13917)

Trasporto su strada: la Commissione europea deferisce CIPRO, i PAESI BASSI e il PORTOGALLO alla Corte di giustizia per aver omesso di aggiornare i registri delle imprese di trasporto su strada

La Commissione ha deciso di deferire **Cipro**, i **Paesi Bassi** e il **Portogallo** alla Corte di giustizia dell'UE per non aver aggiornato i registri nazionali delle imprese di trasporto su strada. Tutti gli Stati membri avrebbero dovuto migliorare la connessione tra i rispettivi registri e la nuova versione dei registri europei delle imprese di trasporto su strada ([ERRU](#)) entro il 30 gennaio 2019, come previsto dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/480 della Commissione](#). Il sistema ERRU consente lo scambio tra Stati membri delle informazioni relative alle imprese di trasporto su strada stabilite nell'UE. Si tratta di uno strumento essenziale per garantire l'applicazione della legislazione dell'UE e una concorrenza leale tra gli operatori del settore del trasporto su strada. La decisione di deferire il caso alla Corte fa seguito al mancato allineamento al diritto dell'UE della legislazione nazionale di Cipro, dei Paesi Bassi e del Portogallo a seguito del parere motivato della Commissione. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

Lettere di costituzione in mora

Trasporto ferroviario: la Commissione invita la GERMANIA ad attuare correttamente le norme dell'UE

La Commissione esorta la **Germania** a conformare la legislazione nazionale alla direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione della direttiva 2008/57/CE). Le direttive sull'interoperabilità ferroviaria (UE) 2016/797 e 2008/57/CE stabiliscono le condizioni da soddisfare per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione. Dette condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio e alla manutenzione del sistema. In questo caso, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali relative ai requisiti per gli impianti di frenatura dei carri merci non siano conformi al diritto dell'UE e ostacolano gli sforzi di interoperabilità. La Germania dispone ora di 4 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Trasporto ferroviario: la Commissione europea invita il PORTOGALLO ad applicare correttamente le norme dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria

La Commissione esorta il **Portogallo** ad applicare correttamente e rispettare le prescrizioni della [direttiva 2004/49/CE](#). Tale direttiva impone agli Stati membri, tra l'altro, di assegnare le responsabilità in materia di sicurezza ai diversi soggetti interessati del settore ferroviario e di definire principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria. Sono state riscontrate carenze per quanto riguarda la supervisione dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, il seguito dato alle raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dagli organismi investigativi e la capacità organizzativa dell'autorità nazionale portoghese preposta alla sicurezza. Il Portogallo dispone ora di 4 mesi per rispondere e per correggere la propria legislazione e le pratiche attuali, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato alle autorità portoghesi.

Trasporto su strada: la Commissione invita 10 STATI MEMBRI e il REGNO UNITO ad applicare correttamente le norme relative alle informazioni sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale

La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a **Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Regno Unito** per non aver applicato correttamente le norme relative alle informazioni sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale. Tali norme sono previste dal [regolamento delegato \(UE\) n.º886/2013](#), adottato nel quadro della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS). L'accesso ai dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale è fondamentale per migliorare la sicurezza sulle strade europee e fornire servizi informativi agli utenti della strada. La legislazione impone agli Stati membri di mettere a disposizione tali dati per lo scambio e il riutilizzo in punti individuali di accesso nazionali. Ciò contribuisce a garantire che i servizi informativi siano compatibili e coerenti in tutta l'UE. I paesi interessati dispongono ora di 4 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

Trasporto intelligente: la Commissione chiede a 7 STATI MEMBRI e al REGNO UNITO di applicare correttamente le norme dell'UE in materia di servizi di informazione sul traffico in

tempo reale

La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a **Belgio, Bulgaria, Croazia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito** per non aver applicato correttamente le norme dell'UE relative alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Tali norme sono previste dal [regolamento delegato \(UE\) n.º2015/962](#), adottato nel quadro della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Tale regolamento mira a migliorare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati necessari per la predisposizione costante, e di qualità elevata, di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione attraverso punti unici di accesso nazionali. I servizi di informazione sul traffico in tempo reale contribuiscono a ridurre la congestione, l'inquinamento atmosferico e il rumore derivanti dal trasporto. Le informazioni in tempo reale sono inoltre indispensabili per la produzione di carte digitali aggiornate e precise, che costituiscono una risorsa fondamentale per le applicazioni di mobilità intelligente. I paesi interessati dispongono ora di 4 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

Trasporto intelligente: la Commissione esorta 10 STATI MEMBRI ad applicare correttamente le norme dell'UE relative alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale

La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a **Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia** per non aver applicato correttamente le norme dell'UE relative alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale. Tali norme sono previste dal [regolamento delegato \(UE\)º2017/1926](#), adottato nel quadro della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS). I viaggiatori in Europa spesso non dispongono di sufficienti informazioni sulla mobilità "da porta a porta". Per questo motivo gli Stati membri sono tenuti a istituire punti di accesso nazionali che rendano accessibili le informazioni sulla mobilità multimodale. I servizi di informazione sulla mobilità multimodale contribuiranno a fornire ai viaggiatori una panoramica di tutte le opzioni di itinerario a loro disposizione, mettendo in evidenza le più sostenibili. Tali informazioni garantiranno inoltre che i passeggeri siano più preparati a eventuali interruzioni del viaggio e assicureranno un sostegno ai viaggiatori con disabilità o a mobilità ridotta. I paesi interessati dispongono ora di 4 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

Trasporto su strada: la Commissione invita 7 STATI MEMBRI e il REGNO UNITO ad attuare le norme relative ai servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora a **Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Romania, Slovenia e Regno Unito** per aver omesso di comunicare informazioni sulle aree di parcheggio sicure. Più specificamente, questi Stati membri non hanno reso disponibili in formato digitale, attraverso i punti di accesso nazionali, le informazioni relative alle aree di parcheggio (ad esempio l'ubicazione delle aree di parcheggio e le strutture e i servizi disponibili) e alle aree di parcheggio che forniscono informazioni dinamiche (ad esempio circa la disponibilità di parcheggi o le zone prioritarie). Quest'obbligo è previsto dal [regolamento delegato \(UE\) n.º885/2013](#), adottato nel quadro della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS). In Europa i conducenti degli automezzi pesanti devono spesso far fronte a un'insufficienza di aree di sosta e di informazioni su tali luoghi; di conseguenza parcheggiano spesso in zone non protette o luoghi non sicuri. I paesi interessati dispongono ora di 4 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

Trasporto sostenibile: la Commissione invita l'ITALIA, il PORTOGALLO e il REGNO UNITO a riferire in merito all'attuazione dei rispettivi quadri strategici nazionali sull'infrastruttura per i combustibili alternativi

La Commissione ha deciso in data odierna di richiedere che l'**Italia**, il **Portogallo** e il **Regno Unito** attuino correttamente le norme europee sull'infrastruttura per i combustibili alternativi ([direttiva 2014/94/UE](#)). La direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (articolo 10, paragrafo 1) imponeva agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi quadri strategici nazionali entro il 18 novembre 2019. I 2 Stati membri interessati e il Regno Unito non hanno ancora presentato tale relazione. Essi dispongono ora di 4 mesi per conformarsi a tale obbligo previsto dalla direttiva, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Sicurezza aerea: la Commissione europea adotta misure nei confronti della SLOVENIA

La Commissione europea ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora alla **Slovenia**, invitando il paese a dare piena attuazione al [regolamento \(CE\) n. 300/2008](#) che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. Il regolamento impone agli Stati membri di aggiornare regolarmente la legislazione nazionale in materia di sicurezza aerea. Tale legislazione definisce le strutture organizzative, le responsabilità e i meccanismi atti a monitorare il rispetto delle

disposizioni presso gli aeroporti nazionali, le compagnie aeree e i soggetti connessi alla sicurezza aerea. L'obiettivo è garantire che qualsiasi problema di sicurezza sia prontamente individuato e corretto. La Slovenia non ha formalmente aggiornato la legislazione nazionale in materia di sicurezza aerea e pertanto non soddisfa tutte le condizioni necessarie a garantire che le misure di sicurezza aerea siano attuate correttamente. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Slovenia, concedendole 4 mesi per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Spazio ferroviario europeo unico: la Commissione invita la CROAZIA, la SLOVENIA e la SPAGNA a recepire correttamente le norme dell'UE

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora a **Croazia, Slovenia e Spagna** per non aver recepito correttamente determinate disposizioni delle norme dell'UE relative all'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico ([direttiva 2012/34/UE](#)). La direttiva, che mira a creare un quadro più competitivo, prende in esame la vigilanza regolamentare e l'architettura finanziaria del settore ferroviario, il potere degli organismi di regolamentazione nazionali, il quadro per gli investimenti nel settore ferroviario e l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura e ai servizi ferroviari. Nel novembre 2012 gli Stati membri hanno adottato la direttiva e concordato di recepire queste norme nell'ordinamento nazionale entro il 16 giugno 2015. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 4 mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Cielo unico europeo: la Commissione esorta 11 STATI MEMBRI a conformarsi alle norme dell'UE sulla fornitura di servizi di collegamento dati (data link)

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a **Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia** per aver omesso di fornire e rendere operativi i servizi di collegamento dati per tutti gli operatori di aeromobili che volano nello spazio aereo di loro competenza e che sono in grado di effettuare comunicazioni in collegamento dati. Il [regolamento \(CE\) n. 29/2009 della Commissione](#) impone a ogni Stato membro di fornire tali servizi. I servizi di collegamento dati sono comunicazioni tra sistemi di bordo e di terra veicolate tramite collegamenti dati, a integrazione delle comunicazioni vocali utilizzate tradizionalmente nell'ambito del controllo del traffico aereo. Il dispiegamento di questa tecnologia interoperabile in Europa è essenziale per migliorare l'efficienza delle comunicazioni tra piloti e controllori, aumentando in tal modo la capacità di controllo del traffico aereo. Il termine entro il quale i fornitori di servizi del traffico aereo dovevano fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati è scaduto il 5 febbraio 2018. La mancanza di apparecchiature in alcuni centri di controllo impedisce di fatto agli operatori aerei di utilizzare servizi di collegamento dati per i quali dovevano essere attrezzati a decorrere dal 5 febbraio 2020. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 4 mesi per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Parere motivato e lettere di costituzione in mora

Aviazione civile: la Commissione europea esorta 11 STATI MEMBRI a designare un organismo competente per la "cultura giusta"

La Commissione europea ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'**Irlanda** per aver omesso di designare l'organismo di cui all'articolo 16, paragrafo 12, del [regolamento \(UE\) n. 376/2014](#). Gli Stati membri dovrebbero designare un organismo competente per la "cultura giusta" per garantire che chiunque segnali eventi relativi alla sicurezza nel settore dell'aviazione civile non sia penalizzato dal datore di lavoro o dalle autorità degli Stati membri, fatte salve le eccezioni specifiche menzionate nel regolamento. L'organismo è inoltre incaricato di garantire che ogni organizzazione attiva nel settore dell'aviazione civile e avente sede in uno Stato membro adotti norme interne che illustrano le modalità di attuazione dei principi della "cultura giusta" nell'ambito di detta organizzazione. L'Irlanda dispone ora di 4 mesi per rispondere alle argomentazioni presentate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE. La Commissione ha inoltre deciso di inviare lettere di costituzione in mora ad **Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta e Spagna**, in quanto anche questi Stati membri hanno omesso di designare un organismo competente per la "cultura giusta" a norma del [regolamento \(UE\) n. 376/2014](#). La Commissione invita gli Stati membri a conformarsi pienamente alle pertinenti norme dell'UE. Gli Stati membri dispongono ora di 4 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati.

Parere motivato

Trasporto su strada: la Commissione europea chiede che la DANIMARCA revochi il limite di 25 ore per il parcheggio degli autocarri

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Danimarca**, paese che limita il periodo durante il quale gli autocarri possono rimanere parcheggiati nelle aree di sosta demaniali a un massimo di 25 ore. La misura della Danimarca limita la libera prestazione dei servizi garantita dalla normativa dell'UE in materia di trasporto su strada ([regolamento \(CE\) n. 1072/2009](#)), in quanto crea ostacoli per i trasportatori stranieri che effettuano operazioni internazionali. Poiché non dispongono di un centro operativo in Danimarca, tali trasportatori hanno bisogno dei parcheggi per svolgere le loro attività e rispettare gli obblighi dell'UE in materia di tempo di guida e periodi di riposo. La Commissione ritiene che la norma non sia adeguata, necessaria e proporzionata agli obiettivi. La Danimarca dispone ora di 4 mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Parere motivato supplementare

Trasporto su strada: la Commissione europea invita l'UNGHERIA a conformarsi alle norme comuni sui registri nazionali delle imprese di trasporto su strada

La Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora all'**Ungheria** per aver omesso di aggiornare la connessione del suo registro nazionale delle imprese di trasporto su strada alla nuova versione dei registri europei delle imprese di trasporto su strada ([ERRU](#)), come previsto dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/480 della Commissione](#). Il sistema ERRU consente lo scambio tra Stati membri delle informazioni relative alle imprese di trasporto su strada stabilite nell'UE. Si tratta di uno strumento essenziale per garantire l'applicazione della legislazione dell'UE e una concorrenza leale tra le imprese di trasporto su strada. L'implementazione di una nuova versione migliorata di ERRU richiede che gli Stati membri adattino i propri sistemi a livello nazionale. Il termine per l'aggiornamento della connessione dei registri elettronici nazionali è scaduto il 30 gennaio 2019. Se le autorità ungheresi non invieranno una risposta soddisfacente entro 4 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia dell'UE.

9. Occupazione

(Per ulteriori informazioni: Marta Wieczorek – Tel. +32 229 58197, Siobhan Millbright – Tel. +32 229 57361)

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Occupazione - Indicizzazione delle prestazioni familiari, dei crediti di imposta per i figli a carico e delle agevolazioni fiscali per le famiglie: la Commissione deferisce l'AUSTRIA alla Corte per discriminazione

La Commissione europea ha deciso di deferire l'**Austria** alla Corte di giustizia dell'UE. La Commissione ritiene che la legge austriaca relativa all'indicizzazione delle prestazioni familiari e dei crediti di imposta per le famiglie violi le norme dell'UE e sia discriminatoria. Il 1° gennaio 2019 l'Austria ha introdotto un meccanismo di indicizzazione dell'importo delle prestazioni familiari, dei crediti di imposta per i figli a carico e delle agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per i cittadini dell'UE che lavorano in Austria e hanno figli che vivono all'estero. La Commissione ritiene che un simile meccanismo di indicizzazione violi le norme vigenti in materia di coordinamento della sicurezza sociale e le norme dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il meccanismo è discriminatorio in quanto implica che alcuni lavoratori mobili dell'UE che operano in Austria e apportano il loro pieno contributo all'economia, alla forza lavoro e al sistema di sicurezza sociale dell'Austria, ricevono benefici inferiori rispetto ai lavoratori i cui figli risiedono in tale paese. Il deferimento odierno alla Corte è l'ultima fase della procedura di infrazione avviata nel gennaio 2019, quando la Commissione ha inviato all'Austria una lettera di costituzione in mora. Poiché la risposta fornita dall'Austria nel marzo 2019 è stata considerata insoddisfacente, nel luglio 2019 la Commissione ha proseguito la procedura inviando un parere motivato. Dopo aver analizzato la risposta dell'Austria, pervenuta nell'ottobre 2019, la Commissione ritiene che le sue riserve non sono state accolte. Pertanto è stata presa la decisione di deferire l'Austria alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

10. Concorrenza

(Per ulteriori informazioni: Arianna Podesta – Tel. +32 229 87024, Maria Tsoni – Tel. +32 229 90 526)

Archiviazioni

Antitrust: la Commissione archivia le procedure di infrazione nei confronti dell'ITALIA e della BULGARIA in merito all'assegnazione delle frequenze televisive

La Commissione europea ha deciso di archiviare i procedimenti di infrazione nei confronti dell'**Italia** e della **Bulgaria**, relativi all'assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (DTT), poiché tali paesi hanno adottato misure per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione in merito alla conformità alla "direttiva sulla concorrenza" (direttiva [2002/77/CE](#)), alla "direttiva autorizzazioni" (direttiva [2002/20/CE](#)) e alla "direttiva quadro" (direttiva [2002/21/CE](#)). Nel 2007 e nel 2012 la Commissione ha inviato pareri motivati rispettivamente all'[Italia](#) e alla [Bulgaria](#). Nel 2013 la Commissione ha deferito la [Bulgaria](#) alla Corte di giustizia dell'UE. Nel 2015 la Corte ha confermato le conclusioni della Commissione. L'Italia e la Bulgaria hanno adottato misure per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione, compresi l'avvio e il completamento di una procedura per l'assegnazione delle frequenze DTT in Italia, una modifica della normativa interessata e la revoca di una delle licenze controverse in Bulgaria. Sono inoltre prevedibili cambiamenti significativi nel settore DTT nel contesto del processo di "*refarming*" in corso, in base al quale gli Stati membri dovranno trasferire le frequenze DTT dalla banda 700 MHz, che sarà utilizzata per le comunicazioni mobili. A seguito di un attento esame dei fatti relativi ai casi e dei pertinenti sviluppi del mercato, normativi e giudiziari, la Commissione ha concluso che non fosse più opportuno portare avanti i procedimenti. La Commissione continua a monitorare i mercati di emittenza radiotelevisiva in tutta Europa al fine di garantire la parità di condizioni. L'archiviazione dei due casi non impedisce alla Commissione di avviare nuovi procedimenti di infrazione qualora dovessero emergere nuove preoccupazioni in merito alla conformità dell'Italia o della Bulgaria al diritto dell'Unione.

INF/20/859